|  |  |
| --- | --- |
| logo_marche_60anni | **Federazione Italiana Giuoco Calcio**  **Lega Nazionale Dilettanti**  **COMITATO REGIONALE MARCHE**  Via Schiavoni, snc - 60131 ANCONA  CENTRALINO: 071 285601 - FAX: 071 28560403  **sito internet**: www.figcmarche.it  **e-mail**: crlnd.marche01@figc.it  **pec**: marche@pec.figcmarche.it |

Stagione Sportiva 2023/2024

Comunicato Ufficiale N° 40 (Coppe) del 18/09/2023

SOMMARIO

[SOMMARIO 1](#_Toc145926047)

[COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 1](#_Toc145926048)

[COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 1](#_Toc145926049)

[COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 1](#_Toc145926050)

[Modifiche al programma gare del 20/09/2023 1](#_Toc145926051)

[DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE 1](#_Toc145926052)

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

## Modifiche al programma gare del 20/09/2023

**COPPA ITALIA ECCELLENZA**

La gara MONTURANO CALCIO/M.C.C. MONTEGRANARO SSDR viene **disputata sul campo sportivo “San Claudio” di Campiglione di Fermo.**

**COPPA ITALIA PROMOZIONE**

Visti gli accordi societari intervenuti la gara MARINA CALCIO/I.L. BARBARA MONSERRA inizia **ore 17,00**

DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE

TESTO DELLE DECISIONI RELATIVE AL

COM. UFF. N. 32 – RIUNIONE DEL 9 settembre 2023

# La Corte Sportiva d’Appello Territoriale del Comitato Regionale Marche, nella riunione del giorno 9 settembre 2023 ha pronunciato le seguenti decisioni:

DECISIONE N. 1/2023-2024

La Corte sportiva d’appello territoriale presso il Comitato Regionale Marche, composta da

Avv. Piero Paciaroni - Presidente

Dr. Giovanni Spanti – Vice-Presidente

Dott. Lorenzo Casagrande Albano - Componente Segretario f.f.

Avv. Francesco Scaloni – Componente

Dott.ssa Donatella Bordi - Componente

Avv. Francesco Paoletti – Componente

nella riunione del 9 settembre 2023,

a seguito del reclamo n. 1-2023/2024 promosso dalla società ASD MONTEGIORGIO CALCIO ARL avverso la sanzione sportiva della perdita della gara applicata dal Giudice Sportivo Territoriale con delibera pubblicata in data 05/09/2023 sul Comunicato Ufficiale n. 27 del Comitato Regionale Marche in relazione alla gara del 03/09/2023 valevole per la Coppa Italia ASD MONTEGIORGIO CALCIO ARL – ATLETICO AZZURRA COLLI;

- esaminato il reclamo;

- visto quanto disposto nel C.U. n. 76/A del Presidente Federale della FIGC pubblicato il 21 agosto 2023;

- letta la memoria difensiva tempestivamente inviata dalla società controinteressata ATLETICO AZZURRA COLLI;

- esaminati tutti gli atti e le norme in materia;

- relatore Piero Paciaroni ;

- ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue,

ha pronunciato la seguente decisione.

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Il Giudice sportivo territoriale del Comitato Regionale Marche con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe ha inflitto alla reclamante la sanzione della perdita della gara ASD MONTEGIORGIO CALCIO ARL – ATLETICO AZZURRA COLLI valevole per la Coppa Italia e disputata il 03/09/2023 in quanto:

“*Rilevato dal referto arbitrale che al 18esimo minuto del secondo tempo il calciatore DIAKHABY ABDOUL HADRY della Società A.S.D. Montegiorgio Calcio veniva sanzionato con ammonizione. Esperiti i necessari accertamenti è emerso che a causa di irregolarità in fase di tesseramento il ridetto calciatore risulta aver partecipato alla gara in posizione irregolare.* *PQM Si decide - di sanzionare la società A.S.D. Montegiorgio Calcio con la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di Montegiorgio Calcio 0 - Atletico Azzurra Colli 3* *- di inibire sino al 19.09.2023 il dirigente accompagnatore della società A.S.D. Montegiorgio Calcio Sig. Marziali Fabio. “.*

Contro tale decisione ha proposto reclamo la ASD MONTEGIORGIO CALCIO ARL, chiedendo “ *che la Corte Sportiva d’Appello Territoriale adita voglia infliggere alla società ASD Atletico Azzurra Colli la punizione sportiva della perdita della gara in esame “* in quanto “  *Come da Comunicato Ufficiale n. 37 del 23/09/2022, il giocatore dell’Atletico Azzurra Colli, Sig. Ilario Gabrielli, risultava squalificato per una gara effettiva per recidività in ammonizione (II infr) e pertanto non avrebbe dovuto disputare la gara del 03 settembre 2023.” .*

In ossequio a quanto previsto nel C.U. 76/A veniva fissata l’odierna udienza per la discussione del reclamo con relativa comunicazione alla reclamante ed alla controparte.

La società ATLETICO AZZURRA COLLI faceva pervenire nel termine prescritto una memoria difensiva nella quale chiedeva il rigetto del reclamo per sua tardività.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il reclamo alla Corte Sportiva di Appello Territoriale è rituale e tempestivo, essendo stato proposto con PEC del 6 settembre 2023, e quindi le ore 24 del giorno successivo alla pubblicazione della decisione impugnata, ed essendo stato preannunciato con PEC del 5 settembre 2023, così come previsto nel C.U. 76/A sopra richiamato, ma è inammissibile per più ragioni.

In primo luogo non è stata fornita la prova dell’avvenuta ricezione sia del preannuncio che del reclamo da parte della controparte società ASD ATLETICO AZZURRA COLLI, adempimento obbligatorio per l’esame nel merito del reclamo.

Infatti la reclamante ha depositato soltanto le ricevute di avvenuta consegna e ricezione delle PEC contenenti il preannuncio ed il reclamo inviate all’indirizzo *marchepec.figcmarche.it* di questa Commissione senza depositare le ricevute di avvenuta consegna e ricezione delle PEC contenenti il preannuncio ed il reclamo alla controparte ASD ATLETICO AZZURRA COLLI, essensosi limitata a depositare soltanto le attestazioni di invio del preannuncio e del reclamo alla controparte.

Pertanto manca la prova della consegna delle PEC alla ASD ATLETICO AZZURRA COLLI, adempimento necessario per la ammissibilità del reclamo.

In secondo luogo il reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo è privo di motivazione alcuna, il che lo rende nullo e non esaminabile in quanto la sanzione è stata inflitta per aver fatto partecipare alla gara un calciatore in posizione irregolare: contro tale affermazione non è stato mossa alcuna contestazione.

Quindi di fatto non sussiste nessun reclamo avverso la decisione assunta dal Giudice Sportivo il che rende nulla e quindi inammissibile la impugnazione proposta dalla reclamante per mancanza di indicazione della benchè minima motivazione in ordine alle ragioni che giustificherebbero una riforma del provvedimento assunto dal Giudice Sportivo, che pertanto va considerato del tutto corretto e non contestato.

In effetti il reclamo inviato a questa Commissione si sostanzia essere un ricorso autonomo in merito alla regolarità della gara, essendo stata richiesta non la riforma della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo, ma l’applicazione della sanzione della perdita della gara alla società avversaria per aver fatto partecipare alla gara un calciatore squalificato: in pratica non si contesta la decisione assunta, ma si chiede l’applicazione di una sanzione nei confornti della società avversaria per una sua irregolarità.

Ai sensi di quanto prevede il Codice di Giustizia Sportiva tale ricorso avrebbe dovuto essere inoltrato al Giudice Sportivo nei termini stabiliti nel C.U. n. 76/A sopra citato, termini che risultano essere scaduti nel momento di inoltro del reclamo in esame.

Palesi ragioni di economia processuale rendono inutile la trasmissione degli atti - in rispetto del principio di conservazione degli atti - al Giudice Sportivo in quanto il ricorso della ASD MONTEGIORGIO CALCIO ARL avverso l’esito della gara in esame è certamente tardivo, oltre che anch’esso inammissibile per la mancanza di prova della consegna delle PEC contenenti il preannuncio ed il reclamo alla controparte, e tale pronuncia può e deve essere attestata direttamente da questo giudice.

P.Q.M.

la Corte sportiva d’appello territoriale, definitivamente pronunciando, respinge il reclamo come sopra proposto dalla A.S.D. MONTEGIORGIO CALCIO A R.L.

Dispone addebitarsi il relativo contributo e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 9 settembre 2023.

Il Relatore e Presidente

Piero Paciaroni

Depositato in Ancona in data 18 settembre 2023

Il Segretario f.f.

**Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 28/09/2023.**

**Pubblicato in Ancona ed affisso all’albo del Comitato Regionale Marche il 18/09/2023.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Il Segretario**  **(Angelo Castellana)** | **Il Presidente**  **(Ivo Panichi)** |